

Codice A1814A

D.D. 8 settembre 2015, n. 2132

Autorizzazione idraulica n 1504 per la realizzazione scarico di condotta drenante della trincea fognaria nel rio Valle Bera in Comune di Castagnole delle Lanze (AT). Richiedente: Acquedotto Valtiglione S.p.A..

Con nota presentata in data 17.07.2015, (ns. prot. n° 38508 del 17/07/2015), il Sig. Spandonaro Giovanni nella qualità di Presidente della Società Acquedotto Valtiglione S.p.A. con sede e domicilio legale in località Bellangero, n. 321 – Frazione San Marzanotto – 14050 Asti - C.F. o Partita IVA 00073940058, ha presentato istanza di rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico di condotta drenante della trincea fognaria nel corso d'acqua denominato rio Valle Bera, in prossimità della SP n. 39/b Coazzolo-Castagnole delle Lanze, nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT); l'intervento risulta necessario al fine di eseguire un drenaggio di alleggerimento della trincea scavata.

Lo scarico, consiste in un tubo drenante in corrugato flessibile a doppia parete microfessurato, rivestito esternamente con geotessile non tessuto del diametro DE mm 125, sarà collocato in sponda sinistra del rio Valle Bera, immediatamente a valle del ponte della S.P. n. 39/b e, in corrispondenza dello stesso, la sponda ed il fondo alveo saranno protetti da una scogliera in massi posati a secco e/o cementati.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 30 è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'opera in oggetto ai sensi del R.D. n. 523/1904. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Corrado Ponzio, dello Studio Icardi&Ponzio con sede in via Nicola Sardi n. 46 -14030 Rocchetta Tanaro (AT), in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Castagnole delle Lanze (AT) per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 05.08.2015 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Valle Bera con le seguenti prescrizioni:

- la scogliera, a protezione del tubo, dovrà essere realizzata con massi ciclopici idoneamente immorsati nella sponda e nel fondo alveo ed il paramento esterno della stessa dovrà essere raccordato con il profilo esistente;
- non dovrà essere variata la sezione idraulica del corso d'acqua (in particolar modo con restringimento della stessa);
- il tratto di sponda e di fondo alveo in corrispondenza dello scarico, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua.

Visto il regolamento regionale n. 14/R del 06.12.2004, modificato dal regolamento n. 2/R del 04.04.2011, con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n° 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e n° 2/R del 04.04.2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Società Acquedotto Valtigione S.p.A. con sede e domicilio legale in località Bellangero, n. 321 – Frazione San Marzanotto – 14050 Asti - C.F. o Partita IVA 00073940058 a realizzare le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione della vegetazione e dei detriti nonché quello proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione, il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi;
- le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti nonché le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi diciotto (18) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori e, ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o

che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- i lavori potranno essere realizzati solo dopo il rilascio, da parte del Settore scrivente, della concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. n°12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n° 14/R del 06.12.2004 e n° 2/R del 04.04.2011.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n° 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente
Mauro Forno